



PROVINCIA DI MATERA

AREA TECNICA

DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 225 del 07/05/2021

"Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'art.49 comma 95 della Legge 14 Agosto 2000, n.104, riferito al finanziamento di interventi per la sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, insistenti sulla rete viaria di Province e Città Metropolitane" – Annualità 2021



ALLEGATO

L1

DISEGNO

DATA
Febbraio 2022

SCALA

CONSOLIDAMENTO PONTE
SUL FIUME BRADANO LUNGO
LA S.P. 8

"MATERA-GRASSANO"

PROGETTO UNIFICATO
DEFINITIVO-ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Norme Amministrative

PROGETTO REDATTO DA: Area Tecnica – Settore Viabilità Provincia di Matera

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Carmine MINERVINO)

Carmine Minervino

Il Progettista
(Arch. Carmine MINERVINO)

Carmine Minervino



Provincia di MATERA

AREA TECNICA

D.M. 225 del 29/05/2021

**Consolidamento ponte sul fiume Bradano lungo la
S.P. 8**

PROGETTO UNIFICATO DEFINITO-ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

NORME AMMINISTRATIVE

IMPORTO DELL'APPALTO	<i>Euro</i>	<i>317.000,00</i>
DI CUI:		
a) LAVORI A MISURA (<i>soggetti a ribasso d'asta</i>)	<i>Euro</i>	<i>285.000,00</i>
b) ONERI DI SICUREZZA INDIRETTI (<i>non soggetti a ribasso</i>)	<i>Euro</i>	<i>32.000,00</i>

Avvertenza

Salvo diversa specifica indicazione nel presente Capitolato si intendono per:

- **Codice dei Contratti**

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

- **Regolamento**

Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, nelle parti ancora in vigore, ovvero articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione). Da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese) e da 215 a 238 (collaudo).

® CAPITOLO I ®

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO; DESIGNAZIONE, FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE. CONDIZIONI DI APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per i lavori di "*Consolidamento del ponte sul fiume Bradano lungo la S.P. 8*".

Le indicazioni del presente Capitolato ed i disegni di cui al successivo art. 13 ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa a livello esecutivo nonché le caratteristiche di esecuzione.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente Capitolato e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo posto a base di gara integrate da quelle offerte in sede di gara dall'impresa risultata aggiudicataria.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 Definizioni e designazioni

I termini che seguono, dovunque usati nel presente Capitolato e in ogni altro documento contrattuale, indicheranno rispettivamente:

Amministrazione – Stazione Appaltante: PROVINCIA DI MATERA – Area Tecnica – Via Ridola, 60 – 75100 MATERA

Appaltatore: il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione dell'Appalto, cui viene affidato l'incarico della costruzione ed esecuzione di tutte le opere illustrate e definite nei documenti contrattuali del presente appalto.

Elaborati Progettuali Esecutivi o Progetto Esecutivo: l'insieme degli elaborati (disegni, relazioni tecniche e di calcolo, particolari costruttivi, cronoprogrammi, note tecniche, ecc.) sviluppati dalla Stazione Appaltante.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Il rappresentante della Stazione Appaltante delegato alla vigilanza dell'Appalto.

Ufficio Direzione Lavori: per l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante nominerà il Direttore dei Lavori e, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dei lavori, suoi collaboratori per le parti specialistiche.

Il Direttore dei Lavori potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persona da designarsi a cui l'Impresa sarà tenuta a far capo in sua assenza.

Il Direttore dei Lavori avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare opere che egli riterrà inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'Impresa, o dei suoi fornitori, come pure di vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'Impresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori od all'adempimento di mansioni che l'Impresa intendesse loro affidare.

Egli fornirà all'Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori oltre a quanto già contenuto nel presente Capitolato o nei disegni di progetto allegati, ulteriori disposizioni per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'Impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.

Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra - contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei Contratti, dalle Linee Guida emanate a norma del Codice o dal D.P.R. n. 207/2010 nonché l'onere di verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.

Coordinatore in materia di Sicurezza e di salute per la Progettazione: professionista appartenente a strutture tecniche dell'Amministrazione o esterno alla stessa cui il Committente ha affidato la redazione del piano di sicurezza.

Coordinatore in materia di Sicurezza e di salute durante la Esecuzione dell'opera: professionista appartenente a strutture tecniche dell'Amministrazione o esterno alla stessa nominato dalla stazione appaltante che deve provvedere a:

1. assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
2. adeguare il piano di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
3. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
4. verificare l'attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
5. proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la sospensione dei lavori. L'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
6. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Direttore Tecnico di Cantiere: il soggetto che assicura per conto dell'appaltatore l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere e che è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori. Tale soggetto sarà il diretto interlocutore del Direttore dei Lavori e dovrà essere in possesso di un titolo di studio di livello almeno pari a quello del Direttore dei Lavori.

Collaudatore: il soggetto designati dal Committente e da questo retribuito, con l'incarico di verificare sia durante il corso dei lavori che al loro compimento, che gli stessi siano stati eseguiti in conformità dei documenti contrattuali e delle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e con le modalità descritte al Titolo X del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Art. 3 Ammontare dell'appalto

3.1 Importo complessivo dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta a euro 317.000,00 (trecentodiciassettemila/00), di cui:

a) Per lavori a misura	€. 285.000,00
b) Per lavori a corpo/forfait	€. //
c) Per compensi a corpo	€. //
d) Per oneri sicurezza	€. 32.000,00
Totale Lavori	€. 317.000,00

L'importo complessivo di € 317.000,00 è comprensivo degli oneri diretti ed indiretti relativi alla sicurezza dei lavoratori sui cantieri ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.; tali oneri sono stati stimati in complessive € 32.000,00.

3.2 Importo soggetto a ribasso d'asta

L'importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso d'asta ammonta a €. 285.000,00 (euro duecetottantacinquemila/00).

3.3 Importo contrattuale

L'importo contrattuale corrisponde pertanto alla somma dei seguenti corrispettivi:

1. la cifra risultante dall'applicazione del ribasso d'asta sull'importo di €. 285.000,00 che sarà comprensivo dei cosiddetti "costi generali", cioè di tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativo del D.Lgs 81/08 e s.m.i. a carico delle singole imprese esecutrici indipendenti dallo specifico appalto;
2. la cifra corrispondente ai costi della sicurezza indiretti inseriti all'interno del P.S.C., non soggetti al ribasso e pari a €. 32.000,00.

3.4 Lavori a misura – Distribuzione degli importi

L'importo complessivo dei lavori a misura, al lordo degli oneri della sicurezza, compresi nel presente appalto ammonta a €. 317.000,00, secondo le seguenti categorie omogenee:

n. ordine tariffa	CATEGORIA DI LAVORO	Importo dei lavori per categorie omogenee	oneri della sicurezza	Importo totale
001	Demolizioni	€. 30.280,90		
002	Ripristini strutturali	€. 97.872,05		
003	Opere d'arte	€. 156.847,05		
	TOTALE LAVORI A MISURA	€. 285.000,00	€ 32.000,00	€ 317.000,00

3.5 Lavori a corpo

Nel presente appalto non sono previsti lavori a corpo.

3.6 Compenso a corpo

Nel presente appalto non sono previsti compensi a corpo.

3.7 Oneri per la sicurezza

Il prezzo stimato a corpo per gli oneri di sicurezza indiretti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è pari a €. 32.000,00 (euro trentaduemila/00) non è soggetto a ribasso d'asta.

Tale compenso sarà corrisposto all'Impresa durante la fase esecutiva dei lavori congiuntamente agli stati d'avanzamento in rate proporzionali agli importi dei lavori eseguiti, previo parere del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

Art. 4 Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

I prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari di cui all'articolo 41 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara costituiscono l'«Elenco dei Prezzi Unitari» da applicare alle singole quantità eseguite ed in conformità con le previsioni del Disciplinare di Gara.

I prezzi contrattuali di cui al punto precedente sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali variazioni, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 5 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi della normativa vigente in tema di qualificazione delle imprese di costruzione i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere **OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ecc.”**.

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., le parti di lavoro appartenenti alle diverse categorie generali o specialistiche con i relativi importi, sono indicate nella Tabella “A”, di seguito riportata. Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

TABELLA “A”

	Lavori	Categoria ex allegato A DPR n. 207/2010 e s.m.i.		Euro
1	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie. Metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG3	PREVALENTE	165.705,00
2	Apparecchiature strutturali speciali	OS11	SCORPORABILE	119.295,00

Art. 6 Designazione sommaria delle opere - Opere escluse dall'appalto

6.1 Designazione delle opere a misura

L'appalto, come meglio descritto negli elaborati di progetto, prevede sommariamente:

- Trattamento delle superfici in c.a. di pile e spalle del ponte Bradano, rasatura delle stesse superfici con malta premiscelata monocomponente, a base cementizia modificata con polimeri, spessore mm 3;
- Risanamento delle superfici più degradate, in particolare delle parti terminali dei pulvini del ponte Bradano, con malta tixotropica fibrorinforzata;
- Sostituzione dei giunti longitudinali e dei giunti di cordolo dei marciapiedi del ponte Bradano;
- Fresatura e rifacimento del piano viabile del ponte.

La geometria delle opere, le descrizioni e la tipologia dei materiali sono tutti riportati negli elaborati grafici e descrittivi di progetto.

6.2 Opere escluse dall'appalto

Restano escluse dall'appalto le opere necessarie per la regolarizzazione di eventuali interferenze che verranno realizzate direttamente dagli Enti gestori o che la stazione appaltante si riserva di affidare ad altre ditte, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi.

Restano altresì escluse le opere per l'inserimento ambientale che la stazione appaltante si riserva di affidare ad altre ditte, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi.

Art. 7 Condizioni di appalto

Per il fatto di accettare l'esecuzione dei lavori sopra descritti l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

- a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte dei Capitolati Speciali e delle condizioni locali;
- b) di aver visitato la località, il complesso interessato dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, delle cave e della provenienza dei materiali da costruzione e le condizioni del suolo;
- c) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione dell'opera;
- d) di aver esaminato gli elaborati tecnico-amministrativi posti a base di gara in ogni suo componente, dichiarando pertanto di accettare il progetto nella sua interezza senza condizioni o riserve di sorta, riconoscendone la sua correttezza e validità;
- e) di avere esaminato tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici del progetto che, parte integrante e sostanziale dell'Appalto, è posto a base di gara ritenendolo esauriente e tale quindi, da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto dell'appalto;
- f) di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi, equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
- g) di aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
- h) di avere preso atto e tenuto conto di dovere eseguire i lavori oggetto dell'appalto in presenza ed in concomitanza con altre imprese operanti all'interno dell'area, secondo quanto indicato nel P.S.C. allegato;
- i) di aver preso atto che per quanto indicato al precedente punto i), la consegna dei lavori potrà essere fatta in più volte con successivi verbali di consegna parziale e che, per quanto sopra indicato, negli oneri dell'appalto sono espressamente ricompresi gli oneri tutti derivanti, direttamente o indirettamente connessi, ovvero conseguenti alla coesistenza di più imprese realizzatrici nell'ambito del suddetto appalto, ivi compresi gli obblighi e gli oneri inerenti la sicurezza in cantiere ex D.Lgs. 81/2008.
- j) di aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;
- k) di avere effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con particolare riferimento dell'esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali anche in funzione delle lavorazioni adottate;
- l) di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di consistenza dell'area;
- m) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- n) di aver basato l'offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di movimentazione dei materiali, inquinamento dell'aria e acustico, e quindi di doverne attuare il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui ci si venga a trovare in cantiere, dovendone ovviamente adeguare le modalità di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia dell'ambiente interno ed esterno).
- o) di avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere

da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

- p) di avere altresì attentamente visionato il computo metrico del progetto esecutivo, di condividere e fare proprie le indicazioni in esso riportate, dando altresì atto che si tratta di documento non avente carattere negoziale, e che è proprio esclusivo onere il computo esatto delle lavorazioni;
- q) di avere preso visione dell'elenco prezzi unitari e di reputarli di mercato e tali da consentire di fare un'offerta economica pienamente equa e remunerativa.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per esplicita dichiarazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell'Impresa appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione delle Leggi, dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

In particolare l'Impresa appaltatrice, all'atto della firma del contratto, dovrà specificatamente accettare per iscritto, a norma degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di Legge e di Regolamenti e del presente Capitolato.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 8 Variazioni al progetto approvato

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto individuano la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere da realizzare.

L'Amministrazione si riserva comunque – nei casi e limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune per la buona riuscita ed economia dei lavori, purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non espressamente previsti dalla normativa vigente o dal presente Capitolato Speciale.

Tuttavia ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 106 comma 2 e art. 108 comma 1 lettera b), l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto secondo le procedure ivi indicate.

Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori e preventivamente approvata dall'Amministrazione appaltante nel rispetto delle condizioni e limiti di cui al citato art.106 del D.Lvo n. 50/2016, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

Trovano applicazione le norme dell'art. 95 comma 14 del Codice per quanto applicabili.

Art. 9 Eccezioni e riserve dell'appaltatore

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, o che comunque ritiene di aver diritto a

ulteriori compensi, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve iscrivendole, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Nel caso in cui l'esecutore ometta di esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

La riserva relativa a quantità contabilizzate in partita provvisoria diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie

Il direttore dei lavori, nei quindici giorni successivi all'esplicitazione della riserva, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate:

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 10 Espropri e Servitù

Nell'ambito di eventuale procedura espropriativa connessa all'esecuzione dell'opera, fermo restando che le funzioni previste dalla normativa vigente in tema di espropriazioni di "Autorità espropriante", e di "Beneficiario dell'espropriazione" saranno svolte da soggetti dell'Amministrazione, l'Impresa ha l'obbligo di fornire l'assistenza tecnico-amministrativa, con oneri a proprio carico, alle procedure secondo le disposizioni del competente Servizio Espropri ed in particolare a seguito di aggiudicazione:

1. Fare richiesta dei certificati di destinazione urbanistica e zona omogenea delle aree da espropriare, con le previsioni dei P.R.G. vigenti, dei comuni interessati;
2. Aggiornare il piano parcellare grafico ed analitico alle nuove situazioni risultanti dagli atti catastali;
3. Predisporre ed acquisire per il tramite dell'Ufficio espropri, i dati anagrafici e di residenza, degli interessati alla procedura espropriativa;
4. Predisporre tutti gli atti tecnici ed amministrativi necessari per avviare, far procedere e concludere la procedura espropriativa (anche a seguito di varianti in corso d'opera) a firma dei soggetti previsti dal DPR 327/2001 e s.m.i.;
5. Redigere gli atti di consistenza ed immissione in possesso, con proprio personale ivi compreso l'ausilio di due testimoni estranei all'Ente, all'impresa ed agli espropriati;
6. Redigere i tipi di frazionamento, ivi compreso l'onere di aggiornare gli atti catastali per eventuali precedenti frazionamenti non inseriti;

Per le incombenze di cui sopra l'Appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme vigenti in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni di esproprio dovranno essere tempestivamente comunicati dall'Impresa all'Amministrazione per concertare i modi ed i tempi per rimuoverli.

Resta espressamente convenuto che l'Amministrazione ha la facoltà, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Impresa, di eseguire presso l'Impresa stessa accertamenti e verifiche in ordine alla regolarità formale e sostanziale delle procedure espropriative ed ordinarne eventualmente, a

suo insindacabile giudizio, la regolarizzazione, come pure ha la facoltà di vigilare, entro i limiti della propria competenza, affinché non si manifestino ritardi ed impedimenti all'esecuzione delle opere connesse alle espropriazioni e ad eventuali asservimenti.

L'Amministrazione di contro è completamente estranea alle occupazioni temporanee da parte dell'Appaltatore delle aree necessarie a sviluppare il cantiere, i depositi, gli accessi, le deviazioni provvisorie, le cave, ecc., dovendo lo stesso regolare i rapporti con gli aventi causa a propria discrezione contrattando e pagando le dovute indennità, senza intromissione alcuna da parte della stessa Amministrazione.

Sono a carico dell'Amministrazione, le spese relative alla liquidazione delle indennità di espropriazione ed agli adempimenti per registrazione, trascrizione del decreto di esproprio.

Le spese che l'Impresa appaltatrice dovrà sostenere per l'esecuzione delle anzidette prestazioni saranno rimborsate con un compenso pari a euro 250,00 per particella espropriata indipendentemente dal numero di particelle derivate a seguito della esecuzione dell'opera oltre al rimborso spese sostenute per tasse, bolli e spedizioni opportunamente documentate

® CAPITOLO II ®

OSSERVANZA DELLE NORME

Art. 11 Osservanza di leggi e regolamenti

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- a) Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. (negli articoli ancora vigenti)
- b) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e s.m.i.
- c) D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”* (per gli articoli ancora vigenti);
- d) Leggi, Decreti, Regolamenti, Linee Guida e Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori in attuazione delle norme indicate ai punti precedenti;
- e) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- f) Norme C.N.R., Norme U.N.I., Norme C.E.I., Tabelle CEI-UNEL e testi citati nel presente Capitolato;
- g) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*
- h) Nuovo Codice della Strada (D.L. del 30.04.1992 n.285 e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495)
- i) D.M. 05.11.2001 *“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”*
- j) Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018 - D.M. 17 Gennaio 2018)
- k) Circolare 617 del 02/02/2009 *“Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008”*.

Art. 12 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 (*“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”*).

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi ai conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della citata Legge, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Art. 13 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti, ancorché non allegati:

➤ *Elaborati descrittivi:*

Elaborato	Titolo
All. A	Relazione generale
All. B	Elenco prezzi unitari
All. C	Stima degli oneri della sicurezza
All. D	Computo metrico e quadro economico
All. E	Piano di Sicurezza e di Coordinamento – protocollo di sicurezza covid
All. F	Cronoprogramma
All. G	Piano di manutenzione
All. H	Stima incidenza manodopera
All. L1	Capitolato Speciale di Appalto- Norme Amministrative
All. L2	Capitolato Speciale di Appalto- Norme Tecniche

➤ *Elaborati grafici:*

Tav. 1	Corografia di inquadramento territoriale - scala 1:25000
Tav. 2a Tav. 2b	Vincolo idrogeologico Rischio frane e alluvioni
Tav. 3	Ponte Bradano – Planimetria
Tav. 4	Ponte Bradano – Piante
Tav. 5	Ponte Bradano – Sezioni
Tav. 6	Ponte Bradano – Pile
Tav. 7	Ponte Bradano – Spalle
Tav. 8	Ponte Bradano – Particolari costruttivi

Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore qualora, nello svolgimento dei lavori, ritenesse di non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente Capitolato Speciale di Appalto ed dagli altri documenti contrattuali, e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto, anche sotto pretesto di insufficienza degli elaborati progettuali.

E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione, o per ritrovamenti fortuiti o a seguito di stratigrafie, scavi, sondaggi o quant'altro potrà essere comandato durante il corso dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa le spese di contratto valutate a norme delle vigenti legislazioni.

Art. 14 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 15 Cauzione provvisoria - Termine di stipula del contratto

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestarsi, a scelta dell'offerente, anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa. Essa dovrà avere una validità per almeno 180 giorni dalla data della presentazione dell'offerta e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Essa sarà accompagnata dall'impegno del fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva in caso di aggiudicazione dell'appalto da parte dello stesso concorrente.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fidejussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni.

La stipulazione del contratto avverrà entro i termini previsti dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ove la stipulazione non venga nei suddetti termini l'impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi dall'impegno. In caso di mancata presentazione dell'istanza all'impresa non compete alcun indennizzo.

Art. 16 Cauzione definitiva

16.1 Garanzia per mancato o inesatto adempimento

L'Appaltatore è obbligato a costituire – fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione - una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori. In caso di ribasso d'asta superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, con l'ulteriore

aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione di garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione e la aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, delle spese sostenute dall'Amministrazione per il completamento dei lavori nel caso di rescissione in danno dell'appaltatore del contratto, del pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione definitiva, come stabilito dall'art. 133, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dalla vigente normativa.

16.2 Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori

L'affidatario, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e.m.i., dovrà stipulare una polizza di assicurazione per l'importo complessivo indicato nel bando di gara, che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo gli schemi di legge.

16.3 Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi

Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti al comma 8 del citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario dovrà stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, secondo gli schemi di legge.

Art. 17 Consegna dei lavori

17.1 Generalità

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà nel rispetto delle modalità stabilita dalla normativa vigente.

La consegna dei lavori verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto e, in caso di urgenza, dopo l'intervenuta esecutività dell'atto di aggiudicazione definitiva dei lavori.

Qualora la consegna, non avvenisse nel termine stabilito per fatto della stazione appaltante, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto. In tal caso si applicano le disposizioni di legge.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il direttore dei lavori fissa una nuova data, fermo restando che il tempo contrattuale decorre dalla prima convocazione. Trascorso inutilmente il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il

contratto ed incamerare la cauzione.

17.2 Consegna in caso di urgenza

La stazione appaltante ha la facoltà di effettuare la consegna anche prima della stipula del contratto purché sia intervenuta l'esecutività dell'atto di aggiudicazione definitiva dei lavori. In tal caso il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore al fine di rimborsarne le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

In tali ipotesi, inoltre, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'appaltatore medesimo. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni iscritte sul verbale.

17.3 Consegna frazionata

Quando la natura o importanza dei lavori lo richiedano, ovvero quando si prevede una indisponibilità temporanea di parte delle aree interessate dall'esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori procede alla consegna in più fasi e con successivi verbali. In tal caso l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree ed immobili disponibili. Qualora permangano le cause di indisponibilità anche ad avvenuta ultimazione dei lavori di cui sopra si procede alla sospensione a norma dell'art. 107 del Codice.

Resta inteso che il tempo contrattuale decorre sempre dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

Art. 18 Impianto del cantiere - Ordine da tenersi nell'esecuzione dei lavori

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della stazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

18.1 Impianto del cantiere

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di 15 giorni dalla data di consegna.

18.2 Programma dei lavori

Entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, l'Impresa presenterà alla Direzione dei lavori una proposta di piano operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere coerente con l'offerta presentata in sede di gara.

Al piano sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere: tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa s'impegnerà ad utilizzare, in rapporto ai singoli avanzamenti; il tutto secondo gli accordi intercorsi con la Direzione dei Lavori.

18.3 Ordine dei lavori

Prima di dare concretamente avvio ai lavori oggetto dell'appalto, l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettizzazione dei singoli tracciati, indicando con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette ed ai fossi, procedendo altresì al tracciamento di tutte le opere con l'obbligo delle conservazione dei picchetti e delle modine.

Art. 19 Sospensione e ripresa dei lavori

La Direzione lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Cessate le cause della sospensione la Direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale. L'Appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla Direzione dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all'Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore e trasmessi al Responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della loro redazione.

Nell'interesse dell'Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione lavori e del Responsabile del procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali secondo quanto previsto dalla norma.

Le eventuali sospensioni illegittime sono regolate e normate dall'articolo 107 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori, la risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

La concessione della proroga annulla l'applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Qualora l'Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo.

Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specifici di legge.

Art. 20 Tempo utile per la ultimazione dei lavori – Proroghe - Penale per il ritardo

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori come determinato in sede di progetto esecutivo viene fissato in giorni **180 (centoottanta)** naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

In caso di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita nella misura dello **0,05%** dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate queste ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

L'appaltatore potrà, nell'ipotesi che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, chiedere una proroga. La richiesta deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenuto conto che il Responsabile del Procedimento deve pronunciarsi entro trenta giorni sull'istanza, sentito il direttore dei lavori.

Non saranno concesse proroghe, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

Art. 21 Premio di incentivazione

Nell'ambito del presente contratto non è previsto alcun premio di incentivazione e/o accelerazione.

Art. 22 Pagamenti in acconto

22.1 Generalità

22.1.1 Anticipazione fatte dall'appaltatore

L'Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all'Appaltatore l'anticipazione, per il pagamento sia di lavoro e provviste relative all'opera appaltata, ma non compresi nell'appalto e sia per il pagamento di danni, frutti pendenti, indennità temporanee e permanenti di immobili privati e pubbliche connesse all'appalto.

In tal caso sulle somme anticipate, spetterà all'Appaltatore l'interesse al saggio legale.

22.1.2 Anticipazione fatte dall'Amministrazione

Qualora consentito dalle Norme, sarà corrisposta all'appaltatore l'anticipazione dell'importo di contratto nella misura stabilita per legge entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori e subordinatamente alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello anticipato maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione.

L'anticipazione viene revocata qualora l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali. In tal caso sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale a decorrere dalla data di erogazione dell'anticipazione.

L'importo della garanzia di cui al precedente 1° comma viene proporzionalmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

22.1.3 Rate di acconto

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto ogni qualvolta l'ammontare dei lavori avrà raggiunto l'importo di **€ 80.000,00 (euro ottantamila/00)** al netto del ribasso contrattuale, del recupero dell'anticipazione e dello 0,5% per la garanzia a tutela dei lavoratori.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto sarà emesso qualunque sia l'importo.

In caso di sospensione dei lavori per durata superiore a 45 giorni si provvederà all'emissione del certificato di pagamento in acconto per l'importo maturato alla data di sospensione.

22.1.4 Rata di saldo

La rata di saldo sarà pagata all'atto dell'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, subordinatamente alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello della rata maggiorato degli interessi legali per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.

22.2 Ritardo nei pagamenti

Il ritardo nella corresponsione dell'anticipazione di cui al precedente art. 22.1.2 obbliga la Stazione appaltante al pagamento degli interessi legali ai sensi delle norme in vigore.

In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo di cui sopra spettano all'appaltatore gli interessi previsti dalla normativa vigente.

A norma di legge l'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento in conto o saldo immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

22.3 Valutazione dei lavori eseguiti

22.3.1 Lavori a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi unitari al netto del ribasso e coerentemente con le previsioni del disciplinare di gara atteso che l'affidamento seguirà le regole dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice.

22.3.2 Materiali in cantiere

I materiali approvvigionati in cantiere il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, qualora accettati dalla Direzione dei Lavori, saranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto. Detti materiali rimangono comunque ad esclusivo rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori a norma di legge.

22.3.3 Lavori in economia

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto o secondo i prezzi vigenti dei noli e forniture riportati nel prezziario edito dalla Regione Basilicata Ufficio OO.PP edizione 2021.

Per le eventuali lavorazioni e somministrazioni che, per la loro natura, si giustificano mediante fattura e che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, si procederà secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

22.3.4 Valutazione dei lavori eseguiti

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a misura o a peso, in relazione a quanto previsto nell'elenco prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto o dalla D.L., all'atto esecutivo; se dalle misure di controllo, rilevate dagli incaricati, dovessero risultare dimensioni superiori, di questo non si terrà alcun conto salvo il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il ridimensionamento delle opere secondo le prescrizioni date. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate e l'Impresa potrà essere chiamata a rifacimenti a tutto suo carico.

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate sugli appositi libretti delle misure che saranno firmati dagli incaricati della D.L. e dell'Impresa.

Art. 23 Accertamenti in Fabbrica

La Direzione dei Lavori si riserva di verificare personalmente o far eseguire in fabbrica da un proprio incaricato tutte le prove elettriche, tecnologiche e di ogni altro tipo che riterrà opportune per verificare la rispondenza delle caratteristiche dei materiali e macchinari a quelle descritte nell'offerta

La Direzione dei Lavori si riserva altresì la facoltà di eseguire controlli e ispezioni, in fabbrica, anche durante la costruzione dei macchinari e materiali.

Qualora la Direzione dei Lavori non abbia comunicato entro 15 giorni dalla data del telegramma di cui all'articolo precedente la propria adesione, la ditta sarà libera di eseguire autonomamente i collaudi e di provvedere alla spedizione dei materiali, restando, pur sempre unica e completa responsabile dei materiali stessi, dei quali comunque dovrà fornire i bollettini di collaudo in fabbrica.

Per tutte le apparecchiature non costruite direttamente dalla ditta appaltatrice, l'Ente appaltante si riserva la facoltà o di eseguire il collaudo che, a richiesta della ditta aggiudicataria, potrà svolgersi presso i fornitori, o di richiedere la sola esibizione dei bollettini di collaudo dei rispettivi fornitori.

Tutte le prove in fabbrica saranno eseguite a totale cura e spese della ditta aggiudicataria, comprese le spese per l'eventuale taratura di strumenti occorrenti per la esecuzione delle prove. Restano escluse le sole spese per il personale incaricato dall'Ente appaltante ad assistere alle prove. Tali ispezioni, esami e prove non solleveranno, comunque, la ditta dalle responsabilità indicate nel presente capitolato.

Art. 24 Spedizioni e Montaggi

Le operazioni di trasporto, svincolo, carico, scarico ed eventuali riprese dei materiali forniti, saranno a carico della ditta compresi tutti gli oneri doganali per i materiali di provenienza estera.

Tutte le spese di immagazzinamento dei materiali, in fabbrica ed a piè d'opera sono a carico della stessa, che curerà altresì a proprie spese la guardiania dei depositi fino alla data indicata sul presente disciplinare per la consegna dell'impianto

Sono altresì a carico della ditta i consumi di energia elettrica ed ogni altro onere relativo ai montaggi e prove fino alla consegna delle opere.

I montaggi dovranno avvenire nel termine fissato per la consegna dei lavori.

Qualora detti termini dovessero prolungarsi senza giustificato motivo, l'Ente appaltante si riserva il diritto di provvedere alla posa in opera del materiale in danno alla ditta stessa.

Art. 25 Danni di forza maggiore

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti atti ad evitare danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nella esecuzione dell'appalto.

Pertanto sono a totale carico dell'appaltatore l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non sono considerati comunque di forza maggiore i danni causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità, gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme vigenti in materia.

I danni dovranno essere denunciati dall'appaltatore al direttore dei lavori immediatamente, appena verificatosi l'evento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni valutati a prezzi di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo. Resteranno comunque a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate e regolarmente inserite nel libretto e quelli per perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Art. 26 Accertamento e misurazione dei lavori – contabilità dei Lavori

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni o si rifiutasse di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procederà alle misure in presenza di testimoni, i quali provvederanno alla firma dei libretti e/o brogliacci.

Gli eventuali maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere verranno senz'altro addebitati all'appaltatore, che, in tal caso, non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Art. 27 Ultimazione dei lavori - Conto finale – Collaudo –Garanzie

27.1 Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato in doppio esemplare.

Il certificato potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione.

27.2 Conto finale

Il conto finale dei lavori verrà compilato dal Direttore dei Lavori nel termine di mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione e, entro lo stesso termine, trasmesso al Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento invita quindi l'appaltatore a sottoscrivere il conto finale entro un termine non superiore a trenta giorni. L'appaltatore non potrà, all'atto della firma, iscrivere domande per importo o oggetto diverse da quelle formulate sul registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori; deve invece confermare le riserve già iscritte sino a quel momento, eventualmente aggiornando l'importo del compenso richiesto, qualora non siano intervenuti accordi bonari ex art. 205 o la transazione ex art. 208 del Codice.

27.3 Collaudo

A prescindere dai collaudi in corso d'opera le operazioni di collaudo definitivo dovranno essere portate a compimento nel termine di mesi sei dalla data di ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione.

Le operazioni di collaudo saranno condotte con le modalità previste dal Titolo X, Capo II del Regolamento.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi di opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati difetti di cui all'art. 227 del citato Regolamento, l'Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel termine dallo stesso assegnato. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che si provveda d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

Ai sensi dell'art. 102 comma 3 del Codice, il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'ente appaltante; il silenzio dell'ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Art. 28 Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e, salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Art. 29 Trattamento e tutela dei lavoratori

29.1 Trattamento dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche dei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e periodo in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, od a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

29.2 Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima

dell'inizio dei lavori, e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

Art. 30 Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del DLgs n. 81/008 e s.m.i. nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 31 Piani di sicurezza

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare un piano operativo di sicurezza. Tale piano deve rispondere ai requisiti di cui al punto 3.1.1 dell'Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/08 l'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.), prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il C.S.E. deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora il C.S.E. non si pronunci entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte integrative dell'appaltatore le proposte si intendono accolte.

Qualora il C.S.E. non si sia pronunciato entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla presentazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo, prorogabile una sola volta di 5 giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate.

L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del DLgs n. 81/2008 e s.m.i., variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 32 Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al C.S.E., un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette

al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Art. 33 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del DLgs n. 81/2008 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del DLgs n. 81/2008 e s.m.i., l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

- la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell'Allegato XVII del DLgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L'affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall'art. 97 del DLgs n. 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 34 Estensione di responsabilità - Violazione degli obblighi

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi, l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute. L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 35 Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto;

Per quanto concerne la categoria prevalente, le norme vigenti definiscono la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento.

Sempre ai sensi del comma 4 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- A. che l'appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento dei lavori in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- B. che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e unitamente, alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti);
- C. che l'appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali prescritti dal Codice;
- D. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni (qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DPR n. 252/98; resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello stesso DPR n. 252/98, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato DPR n. 252/98).

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Ai sensi dell'art. 105 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro, il termine per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione è di 15 giorni.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.

Art. 36 Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di

lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del DLgs n. 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal DL 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 37 Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti

Ai sensi dell'art. 105 comma 13 la stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori nei casi ivi previsti.

Ai sensi dell'art. 35, comma 29, della legge n. 248/06, la responsabilità solidale dell'appaltatore nei confronti delle imprese subappaltatrici viene meno se quest'ultimo, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, verifica che gli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 35 della legge n. 248/06 (connessi con le prestazioni di lavori dipendente concernenti l'opera) siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 del citato art. 35 della Legge n. 248/06 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

37.1 Noli a caldo - Contratti di fornitura

Le disposizioni di cui al precedente punto si applicano anche alle attività che richiedono l'impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'importo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

37.2 Divieti

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' vietata inoltre l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara. La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

E' vietato inoltre all'Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

E' altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

E' vietato infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano formalmente riconosciute dall'Amministrazione.

Art. 38 Prezzi di elenco - Revisione prezzi

38.1 Generalità

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed a corpo e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna accentuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere,

nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie;

- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti a loro uso.
- d) per i lavori: tutte le spese per tasse per discariche, cave, per l'acquisizione di autorizzazioni, per indennità di occupazione temporanee, per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere, anche se non esplicitamente richiamati. *In particolare si precisa che nei prezzi sono compresi anche i costi che l'appaltatore deve sostenere per l'adozione delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori. L'onere invece, non sottoposto a ribasso d'asta, relativo all'attuazione di tutti gli adempimenti, obblighi e quanto altro necessario previsto nel Piano di Sicurezza di progetto è riportato all'art. 2 del presente Capitolato).*

Tale compenso sarà corrisposto all'Impresa durante la fase esecutiva dei lavori negli stati d'avanzamento in rate proporzionali agli importi dei lavori eseguiti previa dimostrazione dell'avvenuta redazione da parte dell'impresa del piano medesimo.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

38.2 Revisione dei prezzi

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Non è ammessa pertanto la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi salvo le vigenti disposizioni normative che regolano l'appalto.

Art. 39 Discordanze degli atti di contratto – Prestazioni alternative

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 40 Disciplina nei cantieri

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto. La Direzione Lavori potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze.

Art. 41 Proprietà degli oggetti trovati

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvenivano

nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni. L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.

Art. 42 Lavoro notturno e festivo

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovessero procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

Art. 43 Responsabilità dell'appaltatore

L'Appaltatore è l'unico responsabile delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..

Art. 44 Rappresentante tecnico dell'appaltatore

A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei dovuti requisiti. Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

Art. 45 Indicazione delle persone che possono riscuotere

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e, nel caso di Società, mediante appositi atti legali. Inoltre l'appaltatore dovrà indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante. Si richiama l'art 3 del Capitolato generale dei Lavori Pubblici

Art. 46 Definizione delle controversie

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento acquisirà immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'Appaltatore, formulerà all'Amministrazione proposta motivata di accordo bonario nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 205 del Codice.

L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta, delibererà in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'Appaltatore. Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra disciplinato e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Matera. E' esclusa ogni forma di arbitrato.

Art. 47 Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 48 Esecuzione d'ufficio - Rescissione del contratto

48.1 Generalità

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di dar corso all'immediato rifacimento delle opere mal eseguite, all'esecuzione di quelle mancanti, alla demolizione e/o sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato ovvero sospendesse i lavori e, in generale, in tutti i casi previsti dalle norme vigenti, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

48.2 Esecuzione d'ufficio

Per l'esecuzione d'ufficio nei casi previsti dalle norme vigenti, l'Amministrazione potrà avvalersi delle somme extra liquidate e da liquidarsi all'Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio si riterrà a carico dell'Appaltatore che dovrà immediatamente rifonderle.

48.3 Rescissione del contratto

Si darà luogo alla rescissione del contratto oltre nei casi previsti dalla norma vigente anche in ogni altro caso d'inadempimento dell'Appaltatore, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Art. 49 Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai lavori

Poiché i lavori appaltati potranno svolgersi sotto traffico (qualora l'amministrazione lo ritenga necessario), l'Impresa dovrà provvedere, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione in vigore al momento dell'appalto. Inoltre, l'impresa, dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisorie necessarie per la sicurezza degli addetti ai lavori ed ai terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione delle singole lavorazioni.

Tali oneri e spese sono compensati in tutti i prezzi di progetto.

L'impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali, qualunque siano le effettive condizioni nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà valere a titolo di compenso o indennizzo il passaggio continuo dei veicoli sulla strada, in quanto come esplicitamente detto in questo articolo, i lavori debbono eseguirsi in soggezione di traffico, e, di conseguenza, saranno comprese e compensati nei prezzi di progetto le opere di protezione e sicurezza necessarie.

Qualora, per motivi di sicurezza si rendesse necessario chiudere temporaneamente la strada al traffico, l'impresa dovrà provvedere a sue cure e spese a realizzare delle piste provvisorie idonee e sicure per garantire il transito ai frontisti ed ai mezzi di soccorso, nonché all'installazione della segnaletica di chiusura della strada indicandone i percorsi alternativi.

Art. 50 Lavori eventuali non previsti

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, o si procederà alla determinazione dei nuovi, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Impresa, oppure saranno fatte dall'Impresa, a richiesta della Direzione dei lavori, apposite anticipazioni di danaro sull'importo delle quali sarà corrisposto l'interesse di legge all'anno, secondo le disposizioni del Capitolato generale.

Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine ed gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni

perché siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 51 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di legge del presente Capitolato Speciale, anche i seguenti oneri:

1. La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere all'uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti e comunque tutte quelle necessarie per il rispetto del D. L.vo 81/2008 e s.m.i..
2. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
3. L'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, parapetti e comunque tutte le opere provvisorie prescritte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori.
4. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
5. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
6. La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.
7. L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.
8. La vigilanza e guardiana del cantiere nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.
9. Installare e tenere in perfetta efficienza la segnaletica di cantiere stradale così come previsto dal Nuovo Codice della Strada (D.L. del 30.04.1992 n.285) e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo Regolamento (DPR 16.12.1992 n.495) indicando tra l'altro il punto di inizio e di fine del cantiere; inoltre dovrà disporre i mezzi ed i materiali usando le opportune cautele ed in modo da mantenere libera e sicura la circolazione sia di giorno che di notte, apponendo le prescritte segnalazioni di cui all'art.21 del D.L. 30.04.1992 n.285 ed artt.30-31-32-33.....42 e 43 del relativo Regolamento di esecuzione DPR 16.12.1992 n.495, nonché del DM 10/07/2002 onde evitare sinistri a persone o cose di cui, comunque dovrà ritenersi unico e solo responsabile.
10. La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.
11. La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio.
12. Le spese per eventuali allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
13. La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi,

misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.

14. La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
15. Il tracciato piano - altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in genere.
16. Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.
17. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.
18. Il pagamento di tasse, diritti, canone, cauzioni, ecc. per il ritiro di concessioni edilizie, autorizzati presso Enti, Consorzi, Società, ecc.
19. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisoriale.
20. Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
21. La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,50 x 2,00 receranno impresse a colori indelebili le seguenti diciture: Ente appaltante - Titolo dell'opera - Titolo del lavoro in appalto - eventuali immagini illustrative- Estremi legge di finanziamento Concessionario dell'opera - Impresa esecutrice (con estremi di iscrizione alla SOA) - Importo dei lavori - Data di consegna - Figure tecniche di progettazione direzione ed assistenza - Subaffidatari - Ufficio competente di riferimento. La mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una penale di €. 50. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di €. 10 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.
22. La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi mensili, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:-Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno del mese, con le relative ore lavorative- Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine del mese, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di €.5.
23. L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisoriale per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
24. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisoriale.
25. L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
26. L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
27. La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
28. Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
29. Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione,

conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.

30. La custodia di eventuali opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
31. L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
32. L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
33. La fornitura di fotografie digitali delle opere nel numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori, nonché la predisposizione dei disegni dell'opera (strutture, scavi, impianti, finiture, ecc.) secondo l'effettivo eseguito.
34. L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico Ingegnere professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo e di competenza professionale adeguata ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.
35. Le spese ed oneri per le prove di carico e le verifiche delle varie strutture, opere e lavorazioni che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
36. L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo 1893, n. 184 e Regolamento 14 gennaio 1894, n. 19) nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.
37. La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
38. Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli.
39. Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
40. Tutte le opere provvisorie e la relativa segnaletica stradale necessaria e conforme al codice della strada per garantire la circolazione del traffico veicolare in sicurezza durante l'esecuzione dei lavori.

Ad ultimazione dei lavori, compete l'obbligo, senza diritto ad alcun ulteriore compenso:

41. Il rilascio delle dichiarazioni di conformità, rilasciate ai sensi delle norme vigenti, degli impianti eventualmente eseguiti;
42. la predisposizione della documentazione, la richiesta e il conseguente ottenimento, per conto dell'Amministrazione, dei certificati di agibilità degli immobili eseguiti da parte degli organi preposti.
43. La consegna degli elaborati grafici e descrittivi delle opere eseguite.
44. La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo.
45. Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.

Dette prestazioni ed attività ed i relativi costi ed oneri sono, senza eccezione alcuna, integralmente remunerati con il corrispettivo contrattuale.

SOMMARIO

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2	DEFINIZIONI E DESIGNAZIONI.....	3
ART. 3	AMMONTARE DELL'APPALTO	4
3.1	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	4
3.2	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	5
3.3	IMPORTO CONTRATTUALE	5
3.4	LAVORI A MISURA – DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI.....	5
3.5	LAVORI A CORPO	5
3.6	COMPENSO A CORPO	5
3.7	ONERI PER LA SICUREZZA	5
ART. 4	MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 5	CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.....	6
ART. 6	DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE - OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO	6
6.1	DESIGNAZIONE DELLE OPERE A MISURA	6
6.2	OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO	6
ART. 7	CONDIZIONI DI APPALTO.....	7
ART. 8	VARIAZIONI AL PROGETTO APPROVATO	8
ART. 9	ECCEZIONI DELL'APPALTATORE.....	8
ART. 10	ESPROPRI E SERVITÙ	9
ART. 11	OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	11
ART. 12	OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	11
ART. 13	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	12
ART. 14	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	13
ART. 15	CAUZIONE PROVVISORIA - TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO	13
ART. 16	CAUZIONE DEFINITIVA	13
16.1	GARANZIA PER MANCATO O INESATTO ADEMPIMENTO	13
16.2	POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	14
16.3	POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	14
ART. 17	CONSEGNA DEI LAVORI	14
17.1	GENERALITÀ	14
17.2	CONSEGNA IN CASO DI URGENZA.....	15
17.3	CONSEGNA FRAZIONATA	15
ART. 18	IMPIANTO DEL CANTIERE - ORDINE DA TENERSI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	15
18.1	IMPIANTO DEL CANTIERE.....	15
18.2	PROGRAMMA DEI LAVORI	15
18.3	ORDINE DEI LAVORI.....	15
ART. 19	SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI	15
ART. 20	TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PROROGHE - PENALE PER IL RITARDO	16
ART. 21	PREMIO DI INCENTIVAZIONE	16
ART. 22	PAGAMENTI IN ACCONTO	17
22.1	GENERALITÀ	17
22.2	RITARDO NEI PAGAMENTI.....	17
22.3	VALUTAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI	17

ART. 23	ACCERTAMENTI IN FABBRICA	18
ART. 24	SPEDIZIONI E MONTAGGI	18
ART. 25	DANNI DI FORZA MAGGIORE	19
ART. 26	ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI – CONTABILITÀ DEI LAVORI	19
ART. 27	ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE – COLLAUDO –GARANZIE.....	19
27.1	ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	19
27.2	CONTO FINALE	19
27.3	COLLAUDO	20
ART. 28	MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO	20
ART. 29	TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.....	20
29.1	TRATTAMENTO DEI LAVORATORI	20
29.2	TUTELA DEI LAVORATORI	20
ART. 30	SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.....	21
ART. 31	PIANI DI SICUREZZA	21
ART. 32	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	21
ART. 33	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	22
ART. 34	ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI.....	22
ART. 35	SUBAPPALTO	22
ART. 36	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	23
ART. 37	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E RITARDI NEI PAGAMENTI	24
37.1	NOLI A CALDO - CONTRATTI DI FORNITURA.....	24
37.2	DIVIETI	24
ART. 38	PREZZI DI ELENCO - REVISIONE PREZZI.....	24
38.1	GENERALITÀ	24
38.2	REVISIONE DEI PREZZI.....	25
ART. 39	DISCORDANZE DEGLI ATTI DI CONTRATTO – PRESTAZIONI ALTERNATIVE	25
ART. 40	DISCIPLINA NEI CANTIERI	25
ART. 41	PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI.....	25
ART. 42	LAVORO NOTTURNO E FESTIVO	26
ART. 43	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	26
ART. 44	RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE	26
ART. 45	INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE	26
ART. 46	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	26
ART. 47	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	26
ART. 48	ESECUZIONE D'UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO	27
48.1	GENERALITÀ	27
48.2	ESECUZIONE D'UFFICIO	27
48.3	RESCISSIONE DEL CONTRATTO.....	27
ART. 49	MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI.....	27
ART. 50	LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI	27
ART. 51	ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	28